

STATUTO

PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CRISPIANO TA VIA
SFERRACAVALLLO 19/C

Numero REA: TA - 108165

Codice fiscale: 02069560734

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I

COSTITUZIONE - DURATA - SEDE - SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO UNO: E' costituita la società cooperativa a mutualità prevalente retta dalle norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, denominata "PROGETTO LAVORO Società Cooperativa Sociale".

Alla cooperativa si applicano le disposizioni di cui al D.L.C.P.S. n.1577/1947, al D.P.R.n 601/1973, alla legge n.59/1992 e alla legge 142/2001.

ARTICOLO DUE: La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2025 (trentuno dicembre duemilaventicinque) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta.

ARTICOLO TRE: La cooperativa ha sede in Crispiano all'indirizzo risultante dal Registro delle imprese.

L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove e cambiare l'indirizzo della società nello stesso Comune.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali.

La cooperativa potrà su deliberazione dell'organo amministrativo aderire ad Organismi e associazioni di categoria per meglio raggiungere i suoi scopi sociali.

ARTICOLO QUATTRO: La cooperativa è retta dai principi della

mutualità ai sensi delle norme contenute negli articoli art.2511 e seguenti del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia. I requisiti mutualistici sono quelli previsti negli articoli undici, quattordici, venti e ventuno del presente statuto. La stessa società senza scopo di lucro e con spirito mutualistico e nel rispetto del principio di parità di trattamento ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'esercizio di attività diverse - agricole - industriali - commerciali, e di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate come previsto dall'articolo uno comma primo lettera b) della Legge n.381 del dì 8 novembre 1991;

si propone inoltre

- di ottenere continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali;
- di promuoverne il miglioramento economico, l'istruzione professionale e culturale;
- di creare tutte quelle forme di ricreazione, assistenza e previdenza fra i soci ammalati ed inabili al lavoro.

ARTICOLO CINQUE: La cooperativa non svolgerà attività riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi e potrà svolgere la sua attività anche con terzi non soci.

Essa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, si propone di esercitare la propria attività, secondo i

principi di mutualità prevalente così come definiti dall'articolo 2512 c.c., ossia svolgendo in via preferenziale in favore dei soci cooperatori e avvalendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative e degli apporti dei beni o servizi da parte di questi ultimi, le seguenti attività:

a) produrre, acquistare, vendere, noleggiare, distribuire anche a domicilio, pubblicazioni scritte o audiovisive (libri, riviste, documenti, pacchi, giornali, films, documentari, cinegiornali) anche per circuiti televisivi via cavo, e quant'altro possa interessare l'informazione e il tempo libero;

b) promuovere e gestire circoli culturali, ricreativi, sala giochi, centri d'incontro, asili, librerie, sale di lettura, cinema e teatri, organizzazione di manifestazioni, mostre e convegni culturali e del tempo libero, organizzare servizi connessi al turismo tipo: gite e visite accompagnate sia all'interno che all'esterno del territorio nazionale, recupero beni archeologici ed ambientali; gestire centri di distribuzione, produzione e vendita di prodotti tipici artigianali, alimentari e di vettovagliamento di consumo in genere in materiale plastico, cartaceo, in alluminio termico e di qualsiasi altro materiale biodegradabile e non; organizzare censimenti, volantaggi, attacchinaggio di manifesti, lavori tipografici, topografici e serigrafici; organizzazione generale e gestione di centri per elaborazione, produzione, col-

legamento in rete informatica - tipo INTERNET -, manutenzione programmi, dati informatici di qualsiasi tipo, nonché manutenzione tecnica delle macchine stesse. La cooperativa potrà altresì effettuare lavori di guardiania, di vigilanza antincendio, antialluvione, al patrimonio, anche armata di qualsiasi bene pubblico o privato, gestire parcheggi, servizi di portierato e custodia, traslochi, trasporti, facchinaggio in genere. Effettuare pulizia di locali pubblici e privati, condomini, abitazioni, centri urbani, comunità, cimiteri, uffici privati e pubblici, industrie; scuole di qualsiasi tipo e grado, asili pubblici e/o privati; lavaggio di automezzi, raccolta, trasporto di rifiuti solidi e liquidi con l'impiego di automezzi propri e non, gestione e pulizia gabinetti pubblici, derattizzazioni, manutenzione del verde pubblico e attività di giardinaggio, floricultura, apicoltura, forestazione, irrigazione, recuperi terre incolte o mal coltivate; allevamento di animali a carni bianche e rosse, di animali acquatici e volatili, eseguire trasformazioni di prodotti ittici, agricoli alimentari, con relativo inscatolamento o imbustamento degli stessi. Gestire lavori di pitturazione ed imbiancatura; impermeabilizzazioni, lavori idraulici, termoidraulici, di tubisteria di ogni genere, lavori stradali, meccanici, elettromeccanici, metalmeccanici con saldature di tutti i tipi, scavo, reinterro, movimento terra in genere, trasporto dei materiali di risulta, lavori edili, manutenzione

e costruzione di immobili di qualsiasi entità e genere; assumere appalti o gestioni di trasporto e accompagnamento di bambini con appositi mezzi, anche con ausilio di vigilatori o vigilatrici d'infanzia;

c) produzione di abiti carnevaleschi, e tutti i tipi di lavoro di manifattura tessile civile ed industriale, pubblico e privato, nonchè lavori di maglieria e ricamo in genere;

d) la cooperativa può assumere appalti per lavori e gestione di cameriere/i, cuoco, servitù in genere, e qualsiasi lavoro manuale o intellettuale, inerente l'arte, la ristorazione, il tempo libero ed il turismo in genere, gestione di campeggi, campi boy-scouts, campi estivi ed invernali, scuole di sopravvivenza, box gelati, gestione di bar, pub, mense di qualsiasi tipo, locali di intrattenimento e somministrazione, ristoro e giornali, nei parchi, nel centro abitato e all'interno di edifici scolastici, pubblici e privati; nonchè la gestione di palestre, centri di estetica, parrucchieri/e, centro massaggi, centro di attività motoria, piscine, campi di calcio, di tennis, di bocchie, di pattinaggio, di boowling, piste di tiro con l'arco, ad aria compressa ed a gas, campi di equitazione, centri addestramento e pensione per cani, centri pensione per animali randagi e non, gestione completa di canili comunali compreso servizio di accalappiacani. Produzione / raccolta e compravendita di animali, latte, mangimi, accessori ed attrezzature per l'allevamento e la detenzione di

qualsiasi specie animale anche acquatica e volatile. Centri distribuzione e manutenzione articoli ed impianti sportivi di qualsiasi genere; gestione di laboratori di decorazioni, pittura, scultura, restauro;

e) servizi di riscossione fatture e tributi, lettura e controllo contatori di qualsiasi genere, produzione contratti, sia per aziende pubbliche che private, amministrazioni condominiali;

f) allestimento stand gastronomici, dell'artigianato locale in occasione di feste patronali e non, allestimento vetrine, animazione ed organizzazione di feste pubbliche e private;

g) gestire totalmente agenzie di disbrigo di pratiche automobilistiche, assicurative, dichiarazioni fiscali, certificazioni in genere, integrazioni e pratiche agricole, mutualistiche, infortunistiche, pensionistiche. Gestione di auto-scuole guida, nautiche, con preparazioni sia pratiche che teoriche, gestione completa di agenzie di pompe funebri con relativo trasporto di salme da e per qualsiasi località.

La cooperativa potrà assumere lavori in appalto concessi da parte di pubbliche amministrazioni nonchè potrà collegare il suo operato con altre imprese o cooperative per approvvigionamenti di materiale e beni occorrenti, nonchè nell'utilizzo di impianti o macchine necessarie all'esercizio delle proprie attività, oltre che a richiedere con opportune convenzioni la collaborazione di esperti; potrà inoltre compiere tutte le

operazioni economiche, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Potrà nei limiti consentiti dalla legge, assumere interessenze e partecipazioni di qualsiasi forma, in altre società o imprese cooperative legate al movimento cooperativo, e dare adesione ad altri enti od organismi economici, morali, culturali ed essenziali, potrà infine partecipare con oblazioni a quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare con l'esempio nei rapporti tra soci ed in quelli fra essi e gli altri cittadini, i principi del soccorso ed i legami della solidarietà.

La cooperativa potrà:

- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma agli Enti cui aderisce, nonché a favore di terzi nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

- favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative con creazioni di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei;

- avvalersi all'interno della sua organizzazione di personale qualificato per lo sviluppo delle attività avanti indicate, in numero non superiore a quello stabilito dalla legge.

Per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, la cooperativa può offrire in sot-

toscrizione strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

Potrà anche emettere strumenti finanziari privi dei diritti di amministrazione, al fine della distribuzione dei ristorni.

I criteri e le regole riguardanti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci saranno disciplinati da appositi regolamenti redatti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

TITOLO II

SOCI

ARTICOLO SEI: Il numero dei soci è variabile e non potrà essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 2522 c.c..

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 cc. o sue successive modifiche in tema del numero dei soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente Statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

Qualora il numero dei soci oscilli tra il numero tre e il numero otto è necessario che i soci siano solo persone fisiche. Nel caso che il numero dei soci divenga inferiore a quello stabilito dall'articolo 2522, si applicherà il terzo comma dello stesso articolo 2522 c.c..

Possono essere soci solo persone fisiche lavoratori di ambo i

sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che abbiano la possibilità fisica di esercitare l'arte o il mestiere attinenti alla natura dell'attività svolta dalla cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

Possono far parte anche elementi tecnici amministrativi anche non esperti nell'attività lavorativa della cooperativa in quanto espressamente idonei al buon funzionamento della cooperativa e all'interesse sociale.

1) Non possono essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa; non possono essere soci neanche, gli intermediari o persone che conducano in proprio esercizi commerciali della stessa natura della cooperativa.

2) E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicano attività concorrenti.

3) E' vietato altresì al socio prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio. La violazione dei suddetti divieti è motivo di esclusione del socio dalla cooperativa.

I soci lavoratori della cooperativa:

a)-concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa

b)-partecipano alle decisioni concernenti i programmi di sviluppo e le scelte strategiche,nonchè alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda.

c)-contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa,ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione.

d)-mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma con cui contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma, derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziali e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge,nonchè in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore,di altre leggi o da qualsiasi altra fonte.Si applica in ogni caso la legge 3 aprile 2001 n.142.

La spesa per la previdenza a favore degli eventuali soci cooperatori, è a carico della cooperativa.

Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori durante l'esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per la categoria di lavoratori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa.

Ai soci lavoratori, su deliberazione dell'assemblea, possono essere assegnati i ristorni in misura non superiore al trenta per cento del trattamento retributivo complessivo (art. 3 comma 2, lettera B legge 142/2001).

Possono essere ammessi a soci coloro che intendano collaborare prestando la propria attività gratuitamente, nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 3 della Legge del dì 8 novembre 1991 n.381. Il numero dei soci volontari non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci cooperatori.

ARTICOLO SETTE: Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo, domanda scritta contenente:

a)-l'indicazione del nome, cognome, denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza e il codice fiscale.

b)-l'indicazione della effettiva attività di lavoro ed eventuali titoli di specializzazione e qualificazione;

c)-la quota di capitale che si propone di sottoscrivere che non dovrà essere inferiore nè superiore ai limiti di legge.

d)-la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle decisioni legalmente adottate dagli organi sociali della cooperativa;

e)-dichiarazione di impegno al versamento della quota sottoscritta e della tassa di ammissione.

Per l'accoglimento o meno della domanda di ammissione si applica quanto previsto dall'articolo 2528 c.c.

La qualità di socio, a seguito dell'accogliemnto della relativa domanda si acquista col versamento della quota di capitale sottoscritta.

I soci sono obbligati oltre al pagamento della quota di capitale sottoscritto,

a) al pagamento della tassa di ammissione quest'ultima se e nella misura stabilita annualmente dall'assemblea dei soci e del sovrapprezzo.

b)-ad osservare lo statuto, il regolamento interno se deliberato, le decisioni dei soci e le delibere regolarmente adottate dall'assemblea o dall'organo amministrativo.

c) partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa sociale a secondo della necessità della stessa.

La qualità di socio si perde per morte, recesso e per esclusione.

In caso di morte gli eredi provvisti dei requisiti per l'am-

missione alla società, subentrano della partecipazione del socio deceduto; nel caso di pluralità di eredi trova applicazione quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2534 c.c..

ARTICOLO OTTO: Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2532 c.c. il recesso è ammesso quando il socio:

- a)-abbia perduto i requisiti per l'ammissione
- b)-non sia in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso del socio è disciplinato dall'articolo 2532 c.c. e in ogni caso il recesso non può essere parziale.

ARTICOLO NOVE: Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2533 c.c. e dai punti 1), 2) e 3) dell'articolo sei dello statuto, può essere escluso il socio che:

- a)-non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b)-non ottemperi alle disposizioni del presente statuto o dei regolamenti o delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c)-pur dopo formale diffida, si rifiuti di partecipare all'attività sociale ovvero senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società;
- d)-che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente la società, oppure fomenti dissidi o disordini tra i soci;

g)-che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società.

L'esclusione è adottata con decisione dei soci ed è disciplinata dall'articolo 2533 c.c..

ARTICOLO DIECI: I soci recedenti ed esclusi e gli eredi del socio defunto i quali non abbiano i requisiti per l'ammissione, hanno soltanto diritto al rimborso della quota del capitale effettivamente versato, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si scioglie limitatamente al socio.

Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni eventuale credito liquido, deve essere fatto, per soci recedenti ed esclusi, entro centottanta giorni dall'approvazione del suddetto bilancio e per gli eredi del socio defunto, entro centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

TITOLI III

PATRIMONIO - QUOTE - TRASFERIMENTO - VOTO - FINANZIAMENTI.

ARTICOLO UNDICI: Il patrimonio sociale è costituito:

- a)-dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali ciascuna di valore nominale non inferiore ad Euro 51,50 (cinquantuno virgola cinquanta) nè superiore ai limiti imposti dalle leggi vigenti;
- b)-dalla riserva legale;

c)-dalla riserva per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

d)-dalla riserva ordinaria formata dagli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;

e)-dalla riserva straordinaria formata oltre che dalle tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati e dall'accantonamento del sovrapprezzo;

f)-da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, nonché di eventuali contributi che fossero erogati da enti o privati;

g)-da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine di raggiungere gli scopi sociali.

E' vietata la ripartizione tra i soci delle riserve avanti dette sia durante la vita della società che al suo scioglimento; alle riserve pertanto vengono riconosciute le condizioni di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977 n.904 e sue modifiche e integrazioni.

ARTICOLO DODICI: Le quote sono nominative e devono essere versate dai soci integralmente e in contanti all'atto della sottoscrizione.

La quota di ciascun socio non potrà essere inferiore ad Euro 51,50 (cinquantuno virgola cinquanta) nè superiore al massimo stabilito dalla legge.

I suddetti versamenti dovranno avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione che accoglie la domanda, altrimenti questa si intenderà come non avvenuta.

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'Amministrazione, salvo in questo caso, il diritto di recesso del socio (art.2530 c.c.).

Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota.

ARTICOLO TREDICI: Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

FINANZIAMENTI

ARTICOLO QUATTORDICI: I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla società non sono produttivi di interessi, salvo patto contrario (interessi che in ogni caso non possono superare il limite di cui all'articolo 2514 lettera b) e non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai soci in proporzione alle quote di partecipazione, nè la rinuncia da parte dei soci nella stessa proporzione ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti; la società ha inoltre facoltà di raccogliere il risparmio tra i soci tramite acquisizione di fondi con obbligo di restituzione, il tutto in ottemperanza alle norme di legge vigenti (attualmente l'art.11 del D.Lgs. n.385/1993 e la delibera C.I.C.R. del 3 marzo 1994) e pertanto, solo da soggetti iscritti nel libro soci da almeno tre

mesi e che detengano una partecipazione pari ad almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Il rimborso dei finanziamenti dei soci è regolato dall'art. 2467 c.c..

TITOLO IV

DECISIONI DEI SOCI -FORMAZIONE - ASSEMBLEA - QUORUM

ARTICOLO QUINDICI: I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, salvo eventuali diritti agli utili spettanti a singoli soci ex art.2468 comma 3 c.c.;
- 2) la nomina, la sostituzione, la revoca degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, salvo eventuali diritti di nomina spettanti ai singoli soci ex art.2468 comma 3 c.c.;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore nei casi previsti dall'art.2477 c.c.;
- 4) la determinazione del compenso degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se non è stabilito nell'atto costitutivo;
- 5) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; nonchè l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

7) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art.2487 primo comma c.c.;

8) l'emissione di strumenti finanziari;

9) l'esclusione del socio.

Le decisioni saranno inserite nel relativo libro sociale.

FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante consultazione scritta;
- b) sulla base del consenso espresso per iscritto;
- c) mediante deliberazione assembleare.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetto a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata con il voto favorevole dei soci che

rappresentano almeno la metà del capitale sociale mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

ASSEMBLEA

ARTICOLO SEDICI: Nel caso di decisioni dei soci aventi per oggetto:

- 1) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - 2) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; nonchè l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
 - 3) l'anticipato scioglimento della società e la sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
 - 4) la modificazione delle deliberazioni assunte ai sensi dell'art.2487 primo comma c.c., nonchè in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale;
 - 5) l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti amministrativi solo a investitori qualificati;
- le stesse devono essere adottate mediante DELIBERA ASSEMBLE-

ARE.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte dall'organo amministrativo nella sede sociale o in altro luogo, a mezzo di raccomandata, fax o e-mail spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo di adunanza. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando vi partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

DIRITTO DI INTERVENTO

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art.2466 c.c., non può esercitare il diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di amministrazione collegiale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza, l'assemblea a maggioranza assoluta designa il proprio presidente.

Il presidente dell'assemblea:

a) verifica la regolarità della costituzione ed in particolare se sono state rispettate le modalità e i termini per la convocazione, se tutti gli aventi diritto sono stati avvisati e

se sono raggiunti i quorum costitutivi;

b) accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verificando l'esistenza e la regolarità delle deleghe;

c) regola lo svolgimento dell'assemblea;

d) accerta i risultati delle votazioni;

e) cura che degli esiti di tali accertamenti sia dato conto nel verbale.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, se intervenuto; il verbale deve indicare la data e il luogo in cui avviene l'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche in allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzianti; nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno. Il verbale deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Le deliberazioni concernenti modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, proroga della durata, riduzione per perdita del capitale, aumento del capitale, emissione di obbligazioni, modifica dei diritti sociali spettanti ai soci e delle previsioni di cui all'articolo 2514 c.c., trasformazione del tipo di società, fusione e messa in liquidazione della società con nomina del liquidatore, revoca della liquidazione, devono

risultare dal verbale redatto da notaio.

QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO

ARTICOLO DICIASSETTE: I quorum costitutivi e deliberativi per le delibere dell'organo amministraivo, per le deliberazioni assembleari e per le decisioni dei soci sono quelli previsti dalla legge per le società a responsabilità limitata per i singoli argomenti.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE -ADUNANZE-COMPENSI-POTERI-RAPPRESENTANZA

ARTICOLO DICIOOTTO: La società può essere amministrata alternativamente su decisione dei soci in sede di nomina:

- 1) da un Amministratore Unico scelto tra i soci cooperatori;
- 2) da un Consiglio di Amministrazione composto, da tre a cinque membri secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina; la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori; la minoranza potrà essere scelta anche tra non soci; gli eletti sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri oppure ad uno dei suoi membri determinandone i poteri.

L'Organo Amministrativo resta in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo di convocazione spedito ai consiglieri ed ai sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione; ed assumerà le sue deliberazioni col metodo collegiale, col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Il relativo verbale sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

POTERI

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, attribuiti all'esclusiva competenza della decisione dei soci.

L'organo amministrativo può nominare istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti determinandone i poteri.

RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società'.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza della società' spetta al presidente e in caso di

assenza o impedimento al vice-presidente se nominato.

Nel caso di nomina di piu' amministratori la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche all'amministratore delegato, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

TITOLO VI

CONTROLLO

SINDACI

ARTICOLO DICIANNOVE: Il Collegio Sindacale ove previsto dalle vigenti leggi, è composto da tre membri effettivi e due supplenti; i sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La decisione dei soci che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso loro spettante.

Per il controllo legale dei conti, i soci con loro decisione, possono nominare un revisore che rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

TITOLO VII

ESERCIZI SOCIALI-BILANCIO-RELAZIONI-RISTORNI-UTILI

ARTICOLO VENTI: Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

BILANCIO

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e alla predisposizione nei casi di obbligo di legge, della relazione dell'organo amministrativo di cui al primo comma dell'articolo 2428 c.c. indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità col carattere cooperativo della società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi degli articoli 2545 e 2513 c.c. le condizioni di prevalenza mutualistica.

RISTORNO e CRITERIO DI IMPUTAZIONE

(strumento tecnico che realizza il vantaggio mutualistico per i soci)

-Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale ove nominato, stabilire ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta ai sensi dell'articolo 2545 sexies c.c.

-Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorno sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società.

Tali prestazioni,apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori.

-Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze del bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi o negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali.

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggiore termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c.. Nel caso di residui passivi i soci decideranno sulla copertura delle perdite.

DESTINAZIONE DEGLI UTILI

L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:

- a)-una quota non inferiore al trenta per cento, al fondo di riserva legale ordinaria mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n.904;
- b)-una quota non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalla leggi vigenti, attualmente pari al 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione costituiti dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 e successive modifiche e integrazioni;

c)-una quota, alla remunerazione del capitale sociale versato, mediante distribuzione di dividendi in misura mai superiore alla percentuale ammessa dall'articolo 2514 del codice civile e dalle ulteriori disposizioni legislative e fiscali ai fini della presunzione di esistenza agli effetti tributari dei requisiti mutualistici;

d)-una quota (ristorni positivi) da stabilire in sede di approvazione del bilancio, ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto della previsione del terzo comma dell'art.11 del DPR 29 settembre 1973 n.601, integrazione che potrà aver luogo su decisione dei soci mediante aumento proporzionale delle rispettive quote, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, la cui remunerazione non potrà superare i limiti di legge (lettera b) art.2515 c.c.);

e)-una quota, da stabilire in sede di approvazione del bilancio, alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

La quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti e non distribuita ai soci dovrà essere destinata a fini mu-

tualistici.

TITOLO VIII

SCIoglimento -LIQUIDAZIONE-DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO VENTUNO: In caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, stabilendo i criteri in base ai quali va fatta la liquidazione e attribuendo loro i poteri e la rappresentanza della società in conformità delle norme all'epoca vigenti.

ARTICOLO VENTIDUE: In caso di scioglimento della società, tutto il patrimonio sociale,dedotto soltanto il capitale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO VENTITRE: Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri nominati, dal presidente del Collegio dei Dottori Commercialisti della circoscrizione in cui ricade la sede della società. Ove il soggetto designato non provveda alla

nomina, questa è richiesta al Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ricade la sede della società.

Gli arbitri decideranno de bono et aequo senza formalità di procedure: il lodo arbitrale è inappellabile.

RINVIO

ARTICOLO VENTIQUATTRO: Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia anche di società a responsabilità limitata e qualora nulla le stesse prevedano, alle norme dettate per le società per azioni e le società di persone. Firmato:

Antonio Santoro.

Salvatore de Stefano Notaio Sigillo

Atto registrato c/o l'Agenzia delle Entrate di Ta/1 in data 08/03//2005 al n.724

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite l'autorizzazione n.4570/87 del 21 febbraio 1987 del Ministero delle Finanze - Dipendenza delle Entrate - Ufficio delle Entrate di Taranto.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del DPR n.445/2000, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro Imprese.

Massafra, li 11/3/2005